



PARTE SPECIALE E)

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI DI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Revisione	Data	Verifica	Approvazione	Note
0	16/02/2024	C.d.A.	C.d.A.	Prima emissione

INDICE

E.1. I reati dicui all’articolo 25- <i>octies</i> del D.lgs. n. 231/2001.....	3
E.2. Aree potenzialmente “a rischio”. attività ‘sensibili’. reati prospettabili e principi generali di comportamento	5
E.3. Principi specifici di comportamento	9
E.4. I flussi informativi	13
E.5. I compiti dell’organismo di vigilanza	13
E.6. Procedure aziendali.....	14

E.1. I REATI DICUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-*octies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di commissione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 ad euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto che riveste una posizione apicale all'interno della Fondazione ITS riceva, in nome e per conto dell'Ente medesimo, denaro di provenienza delittuosa ovvero si intrometta per favorire l'occultamento, all'interno dei locali dell'Ente, di beni di provenienza furtiva. Ovviamente, in quest'ultimo caso l'Ente sarà responsabile soltanto laddove l'occultamento sia compiuto anche con suo vantaggio o interesse.

Altra ipotesi potrebbe essere quella del soggetto che ricopre una posizione apicale, il quale acquista per l'Ente beni strumentali di furtiva o comunque illecita provenienza. In tale ultimo caso, il vantaggio per l'Ente sarebbe *in re ipsa*.

Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di utilizzo, all'interno delle strutture della Fondazione ed al fine dello svolgimento dell'attività della stessa, di *software* di provenienza illecita (i c.d. “*software pirata*”).

- Riciclaggio (648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto in posizione apicale riceva in donazione, per conto dell'Ente, beni di furtiva provenienza, adoperandosi per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.”

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che ricopre posizione apicale compia, in nome e per conto dell'Ente, operazioni economiche (compravendita di beni di qualunque natura) utilizzando denaro di illecita provenienza.

- Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La legge n. 137/2023, di conversione del decreto-legge n. 105/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione”), è **intervenuta sull'art. 25-octies.1 del D.lgs. n. 231/2001** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), inserendo tra i reati-presupposto ivi previsti il delitto di **trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p.).

la Fondazione, pur non ritenendo di adottare la specifica Parte Speciale, ha autonomamente analizzato la fattispecie di cui all'art. 512-bis c.p. all'interno della presente Parte Speciale, ritenendo le procedure in essa prevista estendibili e idonee a prevenire il rischio reato *de quo*.

La fattispecie criminosa sanziona “*chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter*”.

Si tratta di un reato che può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura (ad esempio, cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente).

Va evidenziato che quest'ultima fattispecie di reato, inserita dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non richiede che il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In tal modo possono concretizzarsi reati a ‘rischio 231’ tutti i potenziali reati consumati da soggetti legati all'Ente, anche se realizzati per interessi personali, quando i proventi vengano poi reinvestiti dall'Ente medesimo in proprie attività economico-finanziarie che rechino giovamento anche a quest'ultima.

A titolo esemplificativo, può indicarsi il caso di un apicale, di un fondatore o di un partecipante che abbia conseguito notevoli capitali attraverso attività illecite (quale spaccio di sostanze stupefacenti) e che li doni alla Fondazione al fine di occultarne la provenienza, garantendosi forme di vantaggi personali. Ulteriore esempio è costituito dal caso dei soggetti apicali che reinvestano in attività tipiche della Fondazione somme provenienti da reati tributari (evasione fiscale).

E.2. AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”. ATTIVITÀ ‘SENSIBILI’. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione all'attività della Fondazione, è difficile individuare una precisa area di rischio, in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività gestionale della Fondazione.

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, autoriciclaggio e trasferimento illecito di valori, dall'analisi svolta sono stati individuati in sintesi i seguenti processi sensibili:

- Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;
- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e fiscalità;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Acquisto di beni e servizi.

Nello specifico:

- La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività tipiche della Fondazione i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- La **gestione dei finanziamenti e contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui la Fondazione, avendo commesso il reato di truffa ai danni dello Stato al fine dell'ottenimento di un contributo pubblico, impiegasse, sostituisse, trasferisse in attività tipiche della Fondazione il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- La **gestione dei flussi finanziari** potrebbe presentare il rischio in relazione alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative comunque finalizzate a promuovere l'attività tipica della Fondazione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di ricettazione nell'ipotesi in cui la Fondazione, al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.
- La **gestione della fiscalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Risulterà particolarmente a rischio la gestione dei rapporti con soggetti terzi e si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- negoziazione e gestione contratti di acquisto e/o di vendita (beni e servizi) con controparti;

- gestione del processo di approvvigionamento ed esecuzione dei pagamenti tramite contanti;
- gestione di transazioni finanziarie con controparti;
- gestione di investimenti con controparti;
- gestione sponsorizzazioni;
- gestione di flussi finanziari di qualsivoglia natura;
- donazioni, contributi, erogazioni liberali;
- gestione degli adempimenti fiscali.

Tutti i soggetti della Fondazione coinvolti nei rapporti con i terzi aventi ad oggetto, in particolare, i movimenti di denaro, beni o altre utilità, nonché i collaboratori esterni saranno pertanto tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

A tal fine i soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

- non accettare beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- non accettare beni e/o servizi a fronte dei quali non vi sia un ordine e/o un contratto autorizzato dall'ente preposto;
- operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, e principi di correttezza e trasparenza;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure;
- privilegiare il canale bancario nell'effettuazione dell'operazioni d'incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi, consulenze, partecipazioni ed ecc.;
- utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

Pertanto, è fatto espressamente assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di accettare pagamenti e/o trasferimenti di denaro per contanti o per assegni bancari non debitamente compilati o non muniti della clausola "non trasferibile";
- per importi superiori a 5.000 euro (legge di stabilità 2023) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento, non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a. Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità;
- creare fondi a fronte di pagamenti, in tutto o in parte, non giustificati;

- effettuare pagamenti in contanti eccetto particolari tipologie di acquisto e per importi limitati;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi a favore di soggetti terzi che operino per conto dell'Ente, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della P.A. a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Ente anche a seguito di illecite pressioni;
- di porre in essere qualsiasi comportamento evasivo e/o elusivo tale da integrare i reati di cui al D.lgs. 74/2000 (*"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"*);
- di aprire conti e libretti di risparmio in forma anonima con intestazione fittizia ed utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove non sia correlata un'attività economico/commerciale;
- di effettuare pagamenti su c/c esteri o in 'paradisi fiscali' o su c/c la cui intestazione non corrisponde all'effettivo titolare del contratto sottostante che giustifica il pagamento.

È altresì obbligatorio l'aggiornamento del libro cespiti e del libro inventari, che potranno essere controllati a sorpresa dall'ODV, al fine di verificare che tutti i cespiti della Fondazione siano ivi annotati.

Dovranno essere adottate chiare e precise procedure di identificazione dei soggetti che effettuano donazioni, trasferiscono denaro, beni o altre utilità alla Fondazione, anche in conformità alle vigenti normative antiriciclaggio. Dovranno inoltre essere istituiti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni verso le sedi secondarie.

Dovranno essere istituite verifiche sul calcolo e sul pagamento delle imposte dirette e indirette, anche con controlli sulla veridicità delle fatture attive e passive.

Dovranno essere istituite verifiche sul rispetto delle soglie per il pagamento per contanti, nonché verifiche tese ad evitare l'utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità.

Dovranno essere predeterminati dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e dovranno essere fissati dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*.

Indici rilevanti dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari potranno essere: dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato, ecc.

Dovranno essere istituite procedure di controllo della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Dovranno essere istituite norme disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e/o di autoriciclaggio.

Dovrà essere svolta eventuale formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

I soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno della Fondazione sono tenuti alla rigida osservanza del D.lgs. n. 56/2004, del Regolamento di cui al D.M. n. 141/2006 e del D.lgs. n. 231/2007.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'ODV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla;
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni interne, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

E.3. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Al fine di attuare le regole e i divieti elencati al precedente par. 2, si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo i principi specifici di comportamento già indicati:

- nel Codice Etico;
- nelle procedure applicate a prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla Parte Speciale A) del presente Modello, riguardanti i controlli e le attività che coinvolgono i flussi finanziari;
- nelle procedure, riguardanti la gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e fiscalità.

Attività Commerciali e Acquisti di beni e servizi

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la Fondazione, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, dovranno:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- prevedere che, limitatamente alle operazioni riguardanti la qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori, siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con fornitori sulla base del:

- profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
 - dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore)
 - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
 - caratteristiche e finalità dell'operazione (es. uso di "presta nomi", modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione);
- assicurare che la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Fondazione e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Fondazione formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Fondazione e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
 - garantire che i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza;
 - in caso di operazioni straordinarie, garantire che sia accertata l'onorabilità e affidabilità dei partner in affari o dei target, attraverso l'acquisizione, laddove possibile, di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali).

Flussi finanziari

In aggiunta ai principi sopra menzionati, la Fondazione si conforma ai seguenti principi di controllo:

- controllo dei flussi finanziari in entrata e quelli in uscita. Nell'ambito di tale processo devono essere definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati e gestire le diverse fasi, nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati;
- il processo prevede che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciabili;
- il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nell'attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Inoltre, per quanto riguarda i flussi in uscita la Fondazione deve effettuare:

- la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici relativi (es: dati pregiudizievoli pubblici

- protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte” come definite dall’art. 1 dell’Allegato tecnico del D.lgs. n. 231/2007, di attuazione della Direttiva 2005/60/CE53);
- la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari dell’Ente, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della Sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali o Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);
- le verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- l’adozione di adeguati programmi di formazione di quei soggetti ritenuti esposti al rischio di riciclaggio.

Per quanto riguarda i flussi finanziari in entrata la Fondazione si conforma ai seguenti principi di controllo:

- la verifica della regolarità degli incassi, con riferimento alla piena coincidenza tra crediti, incassi, fatturazioni, destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- la verifica degli insoluti e definire in modo sistematico tempi e responsabili dell’attività tramite il responsabile dedicato al recupero crediti (Segretario – Direttore della Fondazione);
- la definizione dei limiti di cassa.

Donazioni ed erogazioni liberali

Il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore della Fondazione eseguite da persone fisiche, società o altre fondazioni che desiderano sostenere le attività didattiche e gli eventi organizzati dalla Fondazione volti a diffondere la cultura tecnica e scientifica.

Lo standard di controllo concerne l’esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell’attività in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato:

- individuazione di ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (es. soggetti incaricati della gestione dei rapporti con i sostenitori/donatori, modalità e soggetti responsabili di eseguire i controlli sulla controparte e di garantire l’adeguata formalizzazione dell’operazione ai sensi di legge ecc.);
- previsione di adeguati oneri formali (es. atto pubblico, contratto, lettera di accettazione, ecc.) per la gestione delle donazioni ed erogazioni liberali sulla base dell’importo e della natura del donatore (Società, persona fisica);
- individuazione di specifici processi di verifica dell’onorabilità di controparte;

- verifica della corrispondenza tra il nome della controparte e l'intestazione del conto utilizzato per il pagamento;
- modalità volte a garantire la tracciabilità del processo decisionale e di controllo che ha portato l'accoglimento della donazione/liberalità;
- modalità di archiviazione della documentazione rilevante di modo che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate;
- il divieto di accettare donazioni in contanti;
- il divieto di accettare donazioni da conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Sponsorizzazioni a favore della Fondazione e vendita della pubblicità

Il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende (anche terze rispetto agli aderenti) al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione delle opere della Fondazione, nonché alle attività legate alla vendita di spazi pubblicitari.

Lo standard richiede l'esistenza di una procedura interna che preveda, tra l'altro:

- l'individuazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità operative e di controllo per lo svolgimento dell'attività sensibile in oggetto;
- la segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile;
- l'individuazione puntuale delle tipologie di sponsorizzazione possibili, con l'indicazione dei soggetti coinvolti;
- la formalizzazione della vendita di pubblicità tramite la definizione di appositi accordi sottoscritti dalle parti;
- l'indicazione delle modalità per la definizione di corrispettivi e dell'iter autorizzativo previsto per la conclusione di accordi con i fornitori di prestazioni professionali nell'ambito delle attività considerate (ad esempio: agenzie pubblicitarie);
- l'indicazione di specifiche modalità di tracciabilità del processo decisionale finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari e delle relative motivazioni (predisposizione della relativa documentazione tecnico/economica a supporto, anche con riferimento alla valorizzazione dei contratti);
- l'adozione di un adeguato sistema di archiviazione di tutta la documentazione rilevante prodotta che ne consenta, oltre all'archiviazione, anche la tracciabilità;
- garantire che i contratti che regolano i rapporti con gli sponsor prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Fiscalità

L'area sensibile in oggetto prende ad esame tutte le attività relative alla determinazione delle imposte:

- predisposizione/approvazione/presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi (es. Modello Unico, Modello 770);
- liquidazione dei relativi tributi.

Al fine di prevenire il rischio reato la Fondazione ha ritenuto di dover prevedere una procedura interna che, tra l'altro:

- individua ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto
- separa l'attività tra chi effettua i calcoli/conteggi delle ritenute da versare, chi ne verifica la loro correttezza e chi ne sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere;
- sancisce l'obbligo, in capo ai soggetti interessati, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il MISE, l'Agenzia delle Entrate, Prefettura e ogni altro Ente preposto ad effettuare verifiche e controlli;
- individua le modalità atte a garantire la tracciabilità dei controlli svolti;
- individua le modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta;
- pone il divieto espresso di qualsivoglia pratica illecita.

E.4. I FLUSSI INFORMATIVI

I soggetti interni coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale E) sono tenuti a comunicare all'ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Gestore della Contabilità della Fondazione deve trasmettere all'ODV un *report* semestrale contenente:

- eventuali indagini effettuate su clienti, partner, fornitori e aderenti;
- indicatori di potenziali rischi penali in capo ai suddetti;
- eventuali anomalie nei flussi di pagamento;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- eventuali comunicazioni di avvisi di accertamento o altro inerenti illeciti e/o mancati pagamenti in ambito contributivo, fiscale e tributario.

E.5. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'ODV nel documento approvato dalla Fondazione e denominato "Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza" e fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli, a seguito delle segnalazioni ricevute, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare che soggetti interni alla fondazione coinvolti nelle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;

Parte Speciale E)

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro ed altre utilità provenienti dai delitti nonché di autoriciclaggio;
- vigilare sull'effettiva applicazione delle procedure dettate dal Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili, nonché le procedure vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare, anche mediante controlli ed ispezioni a sorpresa, la corrispondenza tra i beni nella disponibilità dell'Ente ed i registri degli inventari e dei cespiti. Tale controllo potrà essere effettuato su beni della Fondazione a campione;
- verificare, anche attraverso specifiche richieste al Gestore della contabilità della Fondazione e/o al Revisore dei conti o al commercialista della Fondazione, la regolarità fiscale e contributiva.

L'ODV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di cui agli artt. 512-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter I c.p. al Consiglio di amministrazione, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'ODV".

E.6. PROCEDURE AZIENDALI

Al fine di soddisfare quanto stabilito dalla presente Parte Speciale la Fondazione ha adottato delle specifiche procedure interne a cui si rinvia:

- procedura acquisti di consulenze e prestazioni;
- procedura acquisti di beni e servizi;
- procedura pagamenti.